Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 33

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Mercoledì, 6 febbraio 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1956



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1956, n. 1589.
***Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali.***

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 2.

Sono devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, al Ministero delle finanze per quanto attiene alle partecipazioni da esso finora gestite ed alle Aziende patrimoniali dello Stato.

Al predetto Ministero sono egualmente devoluti tutti i compiti e le attribuzioni che, secondo le disposizioni vigenti, spettano al Consiglio dei Ministri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Comitati di Ministri o a singoli Ministeri relativamente all'I.R.I., all'E.N.I. e a tutte le altre imprese con partecipazione statale diretta o indiretta.

All'indicazione di tali imprese sarà provveduto con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali ed il Ministro interessato. I decreti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Al Ministero delle partecipazioni statali si intendono trasferite tutte le aziende patrimoniali e le quote di partecipazione di cui ai precedenti commi.

Al nuovo Ministero sono altresì devoluti i compiti e le attribuzioni spettanti ai Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio in ordine al Fondo di finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.).

Art. 3.

Le partecipazioni di cui al precedente articolo verranno inquadrate in enti autonomi di gestione, operanti secondo criteri di economicità.

Il primo inquadramento delle partecipazioni dovrà essere attuato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine cesseranno i rapporti associativi delle aziende a prevalente partecipazione statale con le organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro. Detta norma non riguarda le società ed enti di credito, indicati negli articoli 5, 40, lettera *a*), 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, e nell'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Art. 4.

Allo scopo di coordinare l'azione del Ministero delle partecipazioni statali con quella degli altri Ministeri interessati, per quanto attiene alla determinazione delle direttive generali inerenti ai diversi settori controllati dal Ministero, è istituito un Comitato permanente composto, oltre che dal Ministro per le partecipazioni statali, dai Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale. Spetta altresì a tale Comitato l'esame annuale dei risultati conseguiti nei vari settori.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio o, per sua delega dal Ministro per le partecipazioni statali. Alle sue riunioni possono essere invitati di volta in volta, gli altri Ministri interessati.

Art. 5.

Il Ministro per le partecipazioni statali è membro del Comitato interministeriale per la ricostruzione, del Comitato interministeriale del credito, del Comitato interministeriale dei prezzi e del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Art. 6.

Il Ministero delle partecipazioni statali è costituito da un Ispettorato generale, da un Servizio per gli affari amministrativi e per il personale e da un Servizio per gli affari economici.

All'Ispettorato è preposto un funzionario che avrà qualifica di direttore generale, il quale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. A ciascuno dei due servizi è preposto un funzionario che avrà qualifica di ispettore generale.

Nella prima attuazione della presente legge e per non più di cinque anni i posti di cui al comma precedente possono essere conferiti per incarico anche ad estranei all'Amministrazione da nominarsi con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli incarichi sono in ogni momento revocabili.

E' istituita presso il Ministero predetto la Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

Art. 7.

Il Governo è delegato a provvedere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione del Ministero ed alla istituzione dei ruoli organici del personale strettamente indispensabile, in relazione alle effettive esigenze dei servizi, e comunque per un numero di posti non superiore a cento unità, nonchè alla disciplina dell'inquadramento del personale sulla base del criterio di trasferire al Ministero delle

partecipazioni statali personale di altre Amministrazioni dello Stato e di bandire concorsi interni per qualsiasi qualifica della carriera.

Art. 8.

Sino a quando non sarà provveduto, ai sensi del precedente articolo, all'attuazione dei ruoli organici, sono distaccati, nella posizione di comando, presso gli uffici del Ministero delle partecipazioni statali, dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato in numero non superiore a cento unità, da ripartirsi per carriera e categoria di appartenenza con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali e con il Ministro per il tesoro.

Possono essere altresì conferiti specifici incarichi professionali di carattere temporaneo a tecnici estranei all'Amministrazione, con la remunerazione da stabilirsi mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali e con il Ministro per il tesoro.

Art. 9.

Per le spese necessarie al funzionamento del Ministero delle partecipazioni statali ed al conseguimento dei compiti ad esso demandati per le Aziende patrimoniali dello Stato, sarà provveduto, fino all'approvazione del relativo bilancio, con gli stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, concernenti i servizi trasferiti al Ministero delle partecipazioni statali integrati dalle somme da trasportarsi dagli stati di previsione di altre Amministrazioni statali, per la parte dei rispettivi servizi attribuiti al Dicastero medesimo.

Per le nuove spese di carattere generale sarà provveduto con il prelievo fino al massimo di lire venticinque milioni sul capitolo n. 627 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, vengono presentati al Parlamento l'ultimo bilancio consuntivo ed una relazione programmatica per ciascuno degli enti autonomi di gestione previsti dal primo comma dell'art. 3.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — ZOLI — CORTESE — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1956, n. 1590.

**Applicazione nel territorio della provincia di Novara della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa antigrandine.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;

Vista la deliberazione 18 aprile 1955, n. 21, con la quale il Consiglio provinciale di Novara ha chiesto, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, l'applicazione della legge medesima nel territorio della propria Provincia;

Ritenuta l'opportunità di rafforzare la difesa antigrandine in atto nella predetta Provincia mediante la costituzione di Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

La legge 9 giugno 1901, n. 211, è resa applicabile nel territorio della provincia di Novara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1957*
*Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 87.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1956, n. 1591.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « N. Tommaseo » di Conselve (Padova).**

N. 1591. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « N. Tommaseo » di Conselve (Padova) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1957*
*Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 80.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1956, n. 1592.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « De Sanctis » di Bari.**

N. 1592. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « De Sanctis » di Bari viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1957*
*Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 82.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1956, n. 1593.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « G. B. Vico » di Ragusa.**

N. 1593. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « G. B. Vico » di Ragusa viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio* 1957
*Atti del Governo, registro n.* 103, *foglio n.* 81. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1956, n. 1594.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Civitanova Marche (Macerata).**

N. 1594. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Civitanova Marche (Macerata) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio* 1957
*Atti del Governo, registro n.* 103, *foglio n.* 83. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1957.

**Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Massa Carrara n. 26101, in data 10 ottobre 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Bologna Giuseppe e Salvadori Federico, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione generale italiana del lavoro), con i signori Fortunati Cesare e Tusini Turiddo della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

*Articolo unico.*

I signori Bologna Giuseppe e Salvadori Federico sono sostituiti, rispettivamente, con i signori Fortunati Cesare e Tusini Turiddo, quali rappresentanti dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1957

*Il Ministro*: VIGORELLI

(626)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1957.

**Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Avellino.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1956, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Avellino;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Avellino n. 48119, in data 9 novembre 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Pratola Mario, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Unione degli agricoltori), con il sig. Rainone Luigi della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il sig. Pratola Mario è sostituito con il sig. Rainone Luigi, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1957

*Il Ministro*: VIGORELLI

(622)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1957.

**Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Padova.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Padova;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Padova, n. 31795, in data 9 novembre 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Carillo Antonio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Padova e come tale presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Dalla Montà Renzo, attuale direttore del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il dott. Carillo Antonio è sostituito con il dottor Dalla Montà Renzo, attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1957

*Il Ministro*: VIGORELLI

(619)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1957.

**Sostituzione di un membro del Collegio dei consulenti presso l'Istituto Poligrafico dello Stato.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, relativa alla costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 703;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575;

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1956, con il quale è stato nominato il Collegio dei consulenti incaricati di coadiuvare il commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Considerato che il consigliere di Stato dott. Erasmo Caravale, membro del Collegio dei consulenti, ha chiesto di essere sostituito in vista dei suoi gravi impegni di lavoro;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico predetto al comm. rag. Andrea Stella;

Decreta:

Il comm. rag. Andrea Stella è nominato membro del Collegio dei consulenti presso l'Istituto Poligrafico dello Stato in sostituzione del consigliere di Stato dott. Erasmo Caravale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 gennaio 1957

*Il Ministro*: MEDICI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1957*
*Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 99.* — PETROCELLI

(767)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1957.

**Nomina di un membro supplente, in rappresentanza dei concessionari, in seno alla Commissione arbitrale istituita presso la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Firenze, per la risoluzione delle controversie tra coltivatori e concessionari speciali.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 765, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, concernenti la disciplina dei rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 542;

Visto il decreto Ministeriale n. 01/8252 del 24 settembre 1956, con il quale il sig. Sacchi comm. Marino fu nominato membro supplente in rappresentanza dei concessionari in seno alla Commissione arbitrale istituita presso la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Firenze, per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere tra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi consegnati allo stato secco sciolto fino al 31 ottobre 1957 nei Magazzini generali delle concessioni speciali.

Considerato che in seguito al decesso del predetto signor Sacchi comm. Marino occorre provvedere alla nomina di altro membro supplente nel sopra citato incarico;

Vista la nota della prefettura di Firenze n. 2222/3 del 21 dicembre 1956, con la quale si propone, per detta nomina, il sig. Cossu Alfredo;

Decreta:

Il sig. Cossu Alfredo è nominato membro supplente in rappresentanza dei concessionari nella Commissione arbitrale di cui alle premesse, in sostituzione del signor Sacchi comm. Marino.

Roma, addì 25 gennaio 1957

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(744)

---

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 15 gennaio 1957.

**Ordinanza di sanità marittima ed aerea n. 1 per le provenienze marittime ed aeree dal Libano e dall'Iraq.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerata l'insorgenza di focolai epidemici di vaiuolo nel Libano e nell'Iraq;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze marittime ed aeree dal Libano e dall'Iraq sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il vaiuolo, previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

I prefetti e il Commissario del Governo per il Territorio di Trieste, a mezzo degli uffici sanitari di porto ed aeroporto, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1957

*L'Alto Commissario*: TESSITORI

(743)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Fidenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1307 in data 30 gennaio 1957, è stata prorogata fino al 6 agosto 1957 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Fidenza, affidata al dott. Luciano Cacciani.

(722)

## MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti addì 5 gennaio 1957, registro n. 20 Difesa-Aeronautica, foglio n. 99, il ricorso straordinario proposto dall'ex operaio temporaneo Milano Vito, avverso il provvedimento n. 69859 in data 7 giugno 1954, con il quale il Ministero difesa-Aeronautica respingeva l'istanza del ricorrente intesa ad ottenere il rimborso della somma di L. 210.385, è accolto.

(721)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

Il dott. Bruno Laurenti, nato ad Oricola (L'Aquila) il 12 febbraio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma di laurea in materie letterarie, rilasciatogli dalla Università di Roma, in data 11 febbraio 1948, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1946-47.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, *diffidando gli eventuali possessori* del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(723)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Assi-Soverato, con sede in Catanzaro

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 47 in data 22 gennaio 1957, sono state approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Assi-Soverato, con sede in Catanzaro, deliberate in data 23 settembre 1956 dall'assemblea generale dei consorziati.

(573)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### RIFORMA FONDIARIA

### Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

| N. d'ordine | DITTA ESPROPRIATA | Comune di ubicazione dei terreni espropriati | Superficie espropriata Ha. | Decreto Presidenziale di espropriazione | | | | Ammontare indennità — Lire | Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire | Data di decorrenza degli interessi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | N. | Data | Gazzetta Ufficiale N. | Gazzetta Ufficiale Data | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Ente Puglia e Lucania** | | | | | | | | | |
| 1 | DI MAGGIO Michele di Vincenzo e DI MAGGIO Vincenzo fu Salvatore | Laterza | 215.99.43 | 3461 | 27-12-52 | 14 s. o. 3 | 19- 1-53 | 4.152.649 | — | 16- 7-53 |
| 2 | PANETTA Michele di Francesco, PANETTA Giovanni e Francesco fu Michele | Pisticci | 63.59.18 | 3740 | 27-12-52 | 16 s. o. 2 | 21- 1-53 | 5.046.722 | — | 1- 9-53 |
| 3 | SARACINO Ferdinando di Francesco | Manfredonia | 14.87.18 | 2216 | 19-11-52 | 295 s. o. 1 | 20-12-52 | 1.204.616 | — | 3- 4-53 |
| 4 | SOCIETA' ANONIMA ASSICURAZIONI « TORINO » | Ascoli Satriano | 891.65.21 | 834 | 30- 8-51 | 210 s. o. | 13- 9-51 | 57.295.177 | — | 24- 9-51 |
| 5 | TAMBORRINO Clementina di Vincenzo, maritata EPISCOPO | Torchiarolo | 28.51.33 | 2579 | 29-11-52 | 6 s. o. | 9- 1-53 | 9.725.745 | — | 5 10-53 |

Roma, addì 23 gennaio 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(636)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

**Corso dei cambi del 5 febbraio 1957 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,90 | 624,88 | 624,86 | 624,88 | 624,85 | 624,92 | 624,87 | 624,95 | 624,91 | 624,90 |
| $ Can. | 651,50 | 651,25 | 652,50 | 652,25 | 651,60 | 651,30 | 652 — | 651,25 | 651,50 | 652 — |
| Fr. Sv. lib. | 145,75 | 145,75 | 145,74 | 145,72 | 145,73 | 145,74 | 145,71 | 145,78 | 145,74 | 145,78 |
| Kr. D. | 90,82 | 90,89 | 90,84 | 90,83 | 90,83 | 90,82 | 90,81 | 90,72 | 90,83 | 90,75 |
| Kr. N. | 88 — | 88 — | 88,05 | 88,03 | 88 — | 88 — | 88,02 | 88 — | 88 — | 88 — |
| Kr. Sv. | 121,42 | 121,40 | 121,42 | 121,43 | 121,39 | 121,40 | 121,41 | 121,35 | 121,43 | 121,40 |
| Fol. | 165 — | 165,01 | 165,05 | 165,05 | 165,05 | 165 — | 165,02 | 165 — | 165,02 | 165 — |
| Fr. B. | 12,52 | 12,5225 | 12,5225 | 12,5175 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,52 | 12,525 |
| Fr. Fr. | 178,45 | 178,48 | 178,48 | 178,44 | 178,46 | 178,46 | 178,45 | 178,45 | 178,46 | 178,45 |
| Fr. Sv. acc. | 143,37 | 143,37 | 143,37 | 143,39 | 143,37 | 143,38 | 143,38 | 143,37 | 143,38 | 143,37 |
| Lst. | 1760,50 | 1760,50 | 1761 — | 1761,125 | 1760,75 | 1760,50 | 1760,75 | 1759,375 | 1760,375 | 1760,75 |
| Dm occ | 149,81 | 149,81 | 149,82 | 149,82 | 149,78 | 149,81 | 149,815 | 149,84 | 149,82 | 149,82 |
| Scell. Aust. | 24,16 | 24,17 | 24,17 | 24,175 | 24,18 | 24,17 | 24,16 | 24,1625 | 24,17 | 24,165 |

**Media dei titoli del 5 febbraio 1957**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 60,40 |
| Id. 3,50 % 1902 | 57,40 |
| Id. 5 % 1935 | 88,425 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 79,90 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 71,425 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 87,70 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 81,05 |
| Id. 5 % 1936 | 96,225 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 81 — |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 79,70 |

| | |
|---|---|
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 96,40 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 95,025 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 94,175 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 94 — |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 93,875 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 93,625 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 93,75 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*
MILLO

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 5 febbraio 1957**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,875 |
| 1 Dollaro canadese | 652,125 |
| 1 Franco svizzero lib. | 145,715 |
| 1 Corona danese | 90,82 |
| 1 Corona norvegese | 88,025 |
| 1 Corona svedese | 121,42 |
| 1 Fiorino olandese | 165,035 |
| 1 Franco belga | 12,519 |
| 100 Franchi francesi | 178,445 |
| 1 Franco svizzero acc. | 143,385 |
| 1 Lira sterlina | 1760,937 |
| 1 Marco germanico | 149,817 |
| 1 Scell. aust. | 24,167 |

**Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti**

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario, già Cassa di prestanze agrarie, di Piaggine (Salerno), alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario, già Cassa di prestanze agrarie, di Piaggine (Salerno) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario, già Cassa di prestanze agrarie, di Piaggine (Salerno), è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1957

*Il direttore generale:* FORMENTINI

(745)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Graduatoria generale del concorso per esami e per titoli a quindici posti di capotecnico chimico aggiunto in prova**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1954, concernente un concorso per esami e per titoli a quindici posti di capotecnico chimico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il servizio chimico militare (grado 11°, gruppo *B*, dei capitecnici chimici);
Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati del concorso per esami e per titoli a quindici posti di capotecnico chimico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*. dei capitecnici chimici), indetto con decreto Ministeriale 15 novembre 1954:

1. Schimmenti Francesco . . . . punti 18,40
2. Mione Diego . » 17,50
3. Frascatani Domenico . . » 17,33
4. Fiorani Davide . . » 15,92
5. Dellapina Luigi . . . . » 15,90
6. Augelli Attilio . . » 15,33
7. Collo Sergio » 15,28
8. Ferraro P. Antonio . . » 15,10
9. Taranto Biagio, in serv. presso l'Amministrazione dello Stato dal 1° luglio 1952 . » 15,00
10. Malatino Francesco . . . . » 15,00
11. Marchegiani Arturo . . . . . » 14,41
12. Casaretti Luciano . . . . . . » 14,05
13. Possente Angelo . . . . . . » 13,91
14. Loreti Giancarlo . . . . . . » 13,75
15. Colucci Francesco . . . . . . » 13,55
16. Ficara Pasquale . . . . . . . » 13,50
17. Del Greco Nicolò . . . . . . » 13,00

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra:

*a*) sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell'ordine, i seguenti candidati:

1. Schimmenti Francesco . . . . . punti 18,40
2. Mione Diego . . . . . . » 17,50
3. Frascatani Domenico . . . . . » 17,33
4. Fiorani Davide . . . . . . » 15,92
5. Dellapina Luigi . . . . . . » 15,90
6. Augelli Attilio . . . » 15,33
7. Collo Sergio . . » 15,28
8. Ferraro P. Antonio . . » 15,10
9. Taranto Biagio, in serv. presso l'Amministrazione dello Stato dal 1° luglio 1952 » 15 —
10. Malatino Francesco . . . . » 15,00
11. Marchegiani Arturo . . . . . punti 14,41
12. Casaretti Luciano . . . . . . . » 14,05
13. Possente Angelo . . . . . . . » 13,91
14. Loreti Giancarlo . . . . . . . » 13,75
15. Colucci Francesco . . . » 13,55

*b*) sono dichiarati idonei, nell'ordine, appresso indicato:

1. Ficara Pasquale . punti 13,50
2. Del Greco Nicolò . . . » 13,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1957

*Il Ministro*: TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1957*
*Registro n. 4 Esercito, foglio n. 237.* — MASSIMO

(742)

## PREFETTURA DI ALESSANDRIA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 29076/3. San. in data 20 luglio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 20 agosto 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1953;
Visto il decreto prefettizio n. 30832/3. San. in data 20 luglio 1956, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche di cui sopra;
Visti i decreti n. 34551/3. San. del 14 agosto 1956, n. 38293/3. San. del 10 settembre 1956, n. 41603/3. San. del 1° ottobre 1956, n. 46321/3. San del 30 ottobre 1956 e n. 50357/3. San. in data 27 novembre 1956, con i quali sono stati dichiarati i vincitori delle condotte resesi vacanti per rinuncia da parte dei candidati;
Ritenuto che il dott. Giovanni Einaudi dichiarato vincitore della condotta di Ponzone (Cimaferle-Toleto-Piancastagna) ha rinunciato alla condotta stessa per cui deve procedersi all'assegnazione della condotta al candidato che segue in graduatoria, tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato nella domanda;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Luigi Balbo è dichiarato vincitore della condotta medica di Ponzone (Cimaferle-Toleto-Piancastagna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 10 gennaio 1957

p. *Il prefetto*: ADAMI

(707)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.